



# AERO CLUB D'ITALIA

ASSICURAZIONE DANNI AGLI AEROMOBILI




## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Art. 1 - Durata del contratto
- Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 3 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. 4 - Danni esclusi
- Art. 5 - Limiti territoriali
- Art. 6 - Esercente diverso dall'Assicurato
- Art. 7 - Mutamento della proprietà o dell'esercizio dell'aeromobile
- Art. 8 - Trasformazione o aggravamento del rischio
- Art. 9 - Misure di sicurezza
- Art. 10 - Obbligo di esibizione di libri e documenti dell'aeromobile
- Art. 11 - Facoltà di ispezione
- Art. 12 - Avviso di sinistro
- Art. 13 - Obbligo di evitare o diminuire il danno. Altri obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- Art. 14 - Intervento della Società
- Art. 15 - Accertamento del danno
- Art. 16 - Indennizzo e spese rimborsabili
- Art. 17 - Riduzione della somma assicurata in caso di danno e suo ripristino
- Art. 18 - Esclusione dell'abbandono
- Art. 19 - Franchigie e deduzioni
- Art. 20 - Pagamento dell'indennizzo
- Art. 21 - Surrogazione
- Art. 22 - Recesso dal contratto, applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c..
- Art. 23 - Clausola arbitrale
- Art. 24 - Imposte e tasse
- Art. 25 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione
- Art. 26 - Foro competente
- Art. 27 - Interpretazione del contratto
- Art. 28 - Clausola Broker
- Art. 29 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n. 136/2010
- Art. 30 - Trattamento dei dati
- Art. 31 - Clausole vessatorie
- Art. 32 - Posta certificata

## CONDIZIONI PARTICOLARI

- Art. 1 - Aeromobili Assicurati
- Art. 2 - Uso degli Aeromobili Assicurati
- Art. 3 - Modalità di assicurazione



**LLOYD'S**  
Rappresentante Generale per l'Italia  
(Walter Scala)

Art. 4 – Premio

Art. 5 – Inclusioni / Esclusioni e Giacenza inoperosa

Art. 6 – Sospensioni

Art. 7 – Altre deroghe alle Condizioni Generali

Art. 8 – Franchigie

Art. 9 – Partecipazione agli utili

Art. 10 – Perdita totale costruttiva


Art. 11 – Pagamento dell'indennizzo

Art. 12 – Spese di ritrovamento del relitto

Art. 13 – Aeromobili di proprietà degli Aero Club Federati

ALLEGATO A


ALLEGATO B - ELENCO AEROMOBILI ALLA DECORRENZA DELLA POLIZZA



## DEFINIZIONI

Ai sotto indicati termini si attribuisce il seguente significato:

1. **Aeromobile:** la macchina per il trasporto aereo di persone o cose, come definita dalle norme vigenti con esclusione dei soli ornamenti costituiti da oggetti preziosi, d'arte e d'antiquariato.
2. **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
3. **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
4. **Corpo:** l'aeromobile come sopra definito escluso il "gruppo motopropulsore".
5. **Esercente:** il soggetto, eventualmente diverso dall'Assicurato, che assume l'esercizio dell'aeromobile, ai sensi dell'art. 874 cod. nav..
6. **Franchigia:** importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell'Assicurato.
7. **Giacenza:** il periodo in cui l'aeromobile non è in volo né in rullaggio come di seguito definiti.
8. **Gruppo motopropulsore:** a) per gli aeromobili ad ala fissa: ciascun motore completo degli accessori e di tutte le parti necessarie al suo funzionamento e ad esso direttamente collegate, comprese le protezioni, eventuali eliche e radiatori; b) per gli aeromobili ad ala rotante: ciascun motore completo degli accessori e di tutte le parti necessarie al suo funzionamento ad esso direttamente collegate: l'insieme del rotore principale e relativa trasmissione; l'insieme del rotore anticoppia e relativa trasmissione; con l'intesa che ognuno di detti insiemi costituisce un gruppo separato.
9. **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
10. **Perdita totale:** il danno che si verifica quando l'aeromobile è perduto o è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove, né l'aeromobile può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi: si ha altresì perdita totale quando l'aeromobile si presume perduto.
11. **Premio:** la somma dovuta alla Società quale corrispettivo per l'assicurazione.
12. **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro.
13. **Rullaggio:** ogni manovra di spostamento dell'aeromobile effettuata sulla superficie, in movimento autopropulso, escluse quelle rientranti nel volo come di seguito definite.
13. **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
14. **Società:** l'Impresa assicuratrice.
15. **Volo:** il periodo che intercorre dall'inizio della corsa di decollo fino al termine di quella di atterraggio. Gli aeromobili ad ala rotante si considerano in volo quando hanno i rotori in moto.



**LLOYD'S**  
Rappresentante Generale per l'Italia  
(Vittorio Scala)

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata di anni UNO con decorrenza ore 24.00 del 31.12.2017 e scadenza ore 24.00 del 31.12.2018 senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

### Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

2.1 L'assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati nel frontespizio del contratto, se il premio è stato pagato entro 60 giorni; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto.

2.2 Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza.

2.3 Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla Clausola di regolazione del premio.

2.4 In caso di perdita totale dell'aeromobile assicurato il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 c.c..

### Art. 3 - Oggetto dell'assicurazione

Sono a carico della Società:


- I) i danni materiali e diretti che l'aeromobile assicurato (indicato in polizza) subisca per tutti gli accidenti della navigazione aerea in genere, inclusi quelli derivanti da: vicende atmosferiche, incendio, urto, esplosione, collisione, investimento, caduta, naufragio, usura, progressivo deterioramento, guasto, difetto di funzionamento dell'aeromobile e di ogni sua parte;
- II) i danni dovuti a vizio intrinseco occulto dell'aeromobile non rilevabili con la dovuta diligenza, con esclusione, peraltro, di ogni e qualsiasi indennizzo per rimozione, riparazione o sostituzione delle parti affette da vizio intrinseco occulto fatto salvo quanto disposto dall'art. 15.1.b);
- III) i danni derivanti da furto totale o parziale, anche tentato, dell'aeromobile, a condizione che il furto o il tentativo di furto non sia stato commesso od intenzionalmente agevolato dal Contraente, dall'Esercente, dal Proprietario o dai loro dipendenti e/o preposti.

### Art. 4 - Danni esclusi

La Società non risponde:

- I) dei danni:
  - a) consistenti nell'usura, nel progressivo deterioramento, nel guasto e nel difetto di funzionamento di qualsiasi natura in sé e per sé considerati che non siano diretta conseguenza di una causa esterna improvvisa ed imprevedibile o di un vizio intrinseco occulto dell'aeromobile e di ogni sua parte. A questi fini, il gruppo motopropulsore degli aeromobili ad ala fissa, o ciascuno distintamente dei tre insiemi di cui si compone il gruppo motopropulsore degli aeromobili ad ala rotante, è considerato un unico elemento e, quindi, ogni danno o guasto e le conseguenze che si producono nell'interno di detto unico elemento sono esclusi dall'indennizzo;
  - b) causati da ingestione in un motore a turbina di pietrisco, detriti, polvere, sabbia, ghiaccio o di quanto altro determini un progressivo deterioramento del gruppo motopropulsore, a meno che si tratti di ingestione attribuibile ad un singolo evento improvviso ed imprevedibile individualmente rilevato e registrato nella documentazione dell'aeromobile, causante al motore un danno tale da richiederne l'immediata rimozione;
  - c) consistenti nella riduzione di valore o di possibilità di impiego dell'aeromobile conseguenti ad un sinistro;

Art. 5



**LLOYD'S**  
Rappresentante Generale per l'Italia  
(Luogo Scelta)



II) dei danni causati da:

- a) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, uragani e trombe d'aria;
- b) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) dolo o inosservanza anche colposa di leggi, regolamenti, norme di sicurezza o di esercizio o di aeronavigabilità, imputabile al Contraente, all'Esercente o al Proprietario;
- d) violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza da parte dei piloti o di altro membro dell'equipaggio, nonché di dipendenti o preposti del Contraente, dell'Esercente o del Proprietario che operino sull'aeromobile o nelle adiacenze di questo;
- e) impiego dell'aeromobile per uso diverso da quello indicato in polizza;
- f) manovre incompatibili con le caratteristiche dell'aeromobile, inclusa l'esecuzione di procedure di atterraggio o decollo in zone che non rispettano le specifiche del costruttore dell'aeromobile, salvo il caso di emergenza;
- g) impiego dell'aeromobile a scopo illecito;
- h) inizio del volo da parte dell'aeromobile con provvista di carburante, combustibile, lubrificante, refrigerante o anticongelante insufficienti al volo stesso;
- i) operazioni di montaggio, smontaggio o lavorazioni di parti o complessi dell'aeromobile;
- j) trasporto dell'aeromobile per via terrestre, marittima, fluviale o aerea o comunque verificatisi durante il trasporto medesimo;


III) dei danni verificatisi in occasione di:

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi, salvo quanto previsto dall'art. I.III;
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
- f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Proprietario o dell'Esercente;

La Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l'aeromobile si trova fuori del controllo del Proprietario o dell'Esercente a causa di uno degli eventi menzionati al presente punto III). L'aeromobile si riterrà nuovamente sotto il controllo del Proprietario o dell'Esercente a partire dal momento in cui verrà restituito al Proprietario o all'Esercente medesimi in un aeroporto incluso entro i limiti geografici in Frontespizio e completamente attrezzato per l'assistenza a quel tipo di aeromobile. La restituzione dovrà avvenire ad aeromobile parcheggiato, con i motori spenti e senza interventi forzosi.

**Art. 5 - Limiti territoriali**

- 3.1 L'assicurazione vale entro i limiti geografici dell'Europa e dei Paesi mediterranei, nonché entro i limiti territoriali della Giordania, delle Isole Canarie e di Madeira e fra detti Paesi e territori.
- 3.2 L'assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l'aeromobile ne sia uscito per causa di forza maggiore, fatte comunque salve le esclusioni di cui al precedente art. 2.



**LLOYD'S**  
Il Rappresentante Generale per l'Italia  
(Vittorio Scaia)

**Art. 6 - Esercente diverso dall'Assicurato**

Qualora l'esercizio dell'aeromobile sia stato assunto da soggetto diverso dall'Assicurato, quest'ultimo deve provvedere affinché gli obblighi posti a suo carico dagli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 siano adempiuti, se necessario, dall'Esercente stesso.

**Art. 7 - Mutamento della proprietà o dell'esercizio dell'aeromobile**

Se l'aeromobile assicurato viene venduto o concesso in esercizio a soggetto diverso da quello indicato, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita o del mutamento di esercizio, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza.

**Art. 8 - Trasformazione o aggravamento del rischio**

8.1 In conformità a quanto stabilito dall'art. 522 cod. nav., la Società non risponde se, per fatto dell'Assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato.

8.2 Sono comunque considerate ipotesi di trasformazione o aggravamento, ai sensi del 1° comma dell'art. 522 cod. nav., le seguenti circostanze:

- a) sostituzione dei piloti quando questi sono stati nominativamente indicati in polizza;
- b) impiego di piloti con licenza non idonea o con esperienza di ore di volo inferiori a quelle eventualmente indicate in polizza;
- c) modifica delle caratteristiche dell'aeromobile.

**Art. 9 - Misure di sicurezza**

L'Assicurato è tenuto a provvedere affinché, nei luoghi di sosta o di ricovero dell'aeromobile assicurato, siano prese tutte le necessarie misure di sicurezza.

**Art. 10 - Obbligo di esibizione di libri e documenti dell'aeromobile**

9.1 A richiesta della Società, l'Assicurato è obbligato ad esibire i libri e i documenti dell'aeromobile prescritti da leggi e regolamenti, nonché la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione, riparazione ed ispezione.

9.2 Possono altresì essere richiesti dalla Società i rapporti di volo del Comandante o di altri membri dell'equipaggio concernenti l'esercizio tecnico dell'aeromobile o di singoli strumenti e, infine, i rapporti di avaria o di incidente redatti dal Registro Aeronautico Italiano o da altri enti con analoga competenza.


**Art. 11 - Facoltà di ispezione**

L'Assicurato è obbligato, dietro richiesta, a consentire ispezioni, da parte della Società, agli aeromobili assicurati, agli impianti e alle attrezzature a terra dell'Esercente, rendendo disponibili tutti i dati informativi concernenti la manutenzione, la riparazione e l'esercizio degli aeromobili assicurati.

**Art. 12 - Avviso di sinistro**

12.1 L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualsiasi sinistro che abbia coinvolto l'aeromobile.

12.2 Detta comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto non oltre 10 giorni dal momento in cui si è avuta notizia del sinistro, a mezzo PEC, telefax o telegramma, ovvero, se questi mezzi risultino temporaneamente indisponibili, via telefono e dovrà contenere la descrizione dei danni all'aeromobile, nonché la segnalazione del luogo e dello stato di sicurezza in cui l'aeromobile si trova.



**LLOYD'S**  
il Rappresentante Generale per l'Italia  
(Vittorio Scarab)



**Art. 13 - Obbligo di evitare o diminuire il danno. Altri obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

13.1 L'Assicurato ha l'obbligo di fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.

13.2 L'Assicurato, inoltre, in caso di sinistro, deve:

- a) ottenere l'autorizzazione della Società prima di provvedere, anche in corso di viaggio, alla riparazione dell'aeromobile sinistrato;
- b) qualora il sinistro si sia verificato entro il perimetro dell'aeroporto, compiere il recupero, con l'accordo della Società, entro il termine fissato dal direttore di aeroporto, in modo da evitare la rimozione d'ufficio;
- c) collaborare, su richiesta ed a spese della Società, al recupero del relitto dell'aeromobile.

13.3 Il furto, totale o parziale, anche tentato, dell'aeromobile, deve essere denunciato dall'Assicurato alle competenti Autorità.

**Art. 14 - Intervento della Società**

14.1 La Società può intervenire direttamente per limitare il danno e ha il diritto di chiedere all'Assicurato e questi, se ne dispone, ha l'obbligo di fornire i mezzi ed il personale occorrenti allo scopo.

14.2 Le istruzioni della Società ed il suo intervento diretto od a mezzo di rappresentanti e periti in qualsiasi operazione attinente al sinistro non implicano atto di possesso e non pregiudicano il diritto della Società di contestare l'efficacia totale o parziale dell'assicurazione.

**Art. 15 - Accertamento del danno**

15.1 L'accertamento del danno verrà fatto dalla Società in contraddittorio con l'Assicurato, nel luogo del sinistro o nel primo luogo di atterraggio, se l'aeromobile danneggiato ha potuto continuare il volo.

15.2 Prima di detto accertamento non è consentita la rimozione dell'aeromobile senza autorizzazione della Società. Nel caso in cui l'accertamento per una qualsiasi ragione non possa essere fatto, ovvero l'aeromobile debba essere forzatamente rimosso prima dell'intervento di un rappresentante della Società, l'Assicurato ha l'obbligo di fornire una dettagliata documentazione fotografica dell'aeromobile danneggiato e del luogo dell'incidente, ripresi prima della rimozione.

**Art. 16 - Indennizzo e spese rimborsabili**

16.1 La Società, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, pagherà agli aventi diritto:

- a) in caso di perdita totale, il valore commerciale dell'aeromobile al momento del sinistro, entro il limite della somma assicurata;
- b) in caso di danni parziali, le spese di riparazione e quelle accessorie rese necessarie dalla stessa, fino ai limiti indicati per la perdita totale alla precedente lettera a). Dalla valutazione dei costi delle riparazioni dovrà essere esclusa, perché non rimborsabile, quella parte dei costi sostenuti o da sostenere per apportare miglioramenti o perfezionamenti all'aeromobile. La scelta della ditta che dovrà eseguire le riparazioni sarà effettuata d'accordo con la Società.

16.2 La Società pagherà inoltre, anche se non si è raggiunto lo scopo, le spese debitamente documentate non inconsideratamente fatte dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni e per adempiere alle istruzioni avute dalla Società, in quanto il loro ammontare, unitamente a quello del danno, non superi la somma assicurata.

16.3 La somma assicurata, comunque espressa, non equivale a stima accettata.



**LLOYD'S**  
Il Rappresentante Generale per l'Italia  
(Vittorio Scialoja)



#### **Art. 17 - Riduzione della somma assicurata in caso di danno e suo ripristino**

17.1 In caso di danno anche non indennizzabile a termini della presente polizza, la somma assicurata si intende automaticamente diminuita dell'importo corrispondente all'entità del danno, fermi restando il diritto dell'Assicurato all'eventuale rimborso o riduzione del premio nonché il diritto di recesso di cui all'art. 21. La somma assicurata, così ridotta, sarà progressivamente ed automaticamente ripristinata in ragione del valore delle riparazioni effettuate, salvo che nel frattempo non sopravvenga la scadenza della polizza.

17.2 In caso di danni indennizzabili all'aeromobile o ad uno degli aeromobili assicurati, la riduzione della somma assicurata non comporta alcun diritto di rimborso o di riduzione di premio.

#### **Art. 18 - Esclusione dell'abbandono**

In deroga all'art. 1006 cod. nav., è esclusa la facoltà dell'Assicurato di abbandonare l'aeromobile alla Società.

#### **Art. 19 - Franchigie e deduzioni**

19.1 L'indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto della franchigia stabilita nelle Condizioni Particolari.

19.2 Nel caso di perdita totale, dall'indennizzo stabilito dall'art. 15.1 a), sarà inoltre dedotto il valore commerciale del relitto e il valore delle parti riutilizzabili, calcolato in base al relativo prezzo di listino del costruttore al netto del degrado d'uso.

#### **Art. 20 - Pagamento dell'indennizzo**

20.1 L'Assicurato non può esigere il pagamento dell'indennizzo prima che siano stati accertati e valutati i danni indennizzabili.

20.2 Il pagamento avrà luogo entro 30 giorni dalla presentazione dei documenti necessari.

20.3 Qualora le autorità competenti procedano ad un'inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità, rilevanti ai fini del pagamento dell'indennizzo, a carico del Contraente, dell'Assicurato o dell'Esercente, ovvero a carico dei rispettivi dipendenti o preposti, la Società ha la facoltà di sospendere il pagamento dell'indennizzo sino alla pronuncia definitiva dell'organo competente.

20.4 Nel caso di perdita totale, la Società, in luogo dell'indennizzo, ha la facoltà di rimpiazzare l'aeromobile perduto con un altro aeromobile dello stesso tipo e delle stesse caratteristiche, con attrezzatura, stato e grado di efficienza analoghi.


20.5 La Società ha facoltà di trattenere dall'indennizzo le rate di premio non ancora scadute relative all'aeromobile colpito da sinistro, fatto salvo il disposto dell'art. 21 per il caso di recesso.

#### **Art. 21 - Surrogazione**

21.1 La Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

21.2 L'Assicurato dovrà fornire tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per far valere tali diritti e, a richiesta della Società, dovrà agire in giudizio a proprio nome, ma per conto ed a spese della Società, limitatamente all'interesse di questa.

21.3 L'Assicurato è responsabile verso la Società del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.



**LLOYD'S**  
Il Rappresentante Generale per l'Italia  
Nautico Società

**Art. 22 - Recesso dal contratto, applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c..**

22.1 Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto di assicurazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalle ore 24 del giorno di arrivo della lettera raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello dell'arrivo della lettera raccomandata.

22.2 In tutti i casi, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 15 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, la parte di premio pagato al netto dell'imposta, relativo al periodo di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al netto dell'imposta, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso."

**Art. 23 - Clausola arbitrale**

**(applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c.)**

Le divergenze tra Società e Assicurato sul valore commerciale dell'aeromobile al momento del sinistro, sulla stima in dettaglio delle riparazioni e sulla scelta della Ditta che dovrà eseguirle saranno risolte a mezzo di arbitrato non rituale. Il Collegio arbitrale, che deciderà in qualità di amichevole compositore, sarà composto da un arbitro nominato di comune accordo delle Parti stesse ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. Ciascuna delle Parti sostiene per intero la spesa del proprio arbitro e per metà quella del terzo arbitro.

**Art. 24 - Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 25 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione**

25.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.

25.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.


25.3 Eventuali controversie derivanti dall'esecuzione e/o interpretazione delle clausole del presente contratto saranno devolute all'esclusiva competenza del Foro di Roma.

**Art. 26 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

**Art. 27 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.



**LLOYD'S**  
Rappresentante Generale per l'Italia  
(Vittorio Stala)

#### **Art. 28 - Clausola Broker**

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata VERSPIEREN ITALIA S.r.l. in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs n. 209/05 e s.m.i. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Il compenso riconosciuto al Broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, sarà pari alla prassi di mercato.

#### **Art. 29 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n. 136/2010**

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 30 - Trattamento dei dati**

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 31 – Clausole vessatorie**

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, prima della data di effetto della polizza.

#### **Art. 32 – Posta certificata**

Qualora il Contraente lo richieda, La Società si obbliga all'attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l'inoltro e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri.



**LLOYD'S**  
Il Rappresentante Generale per l'Italia  
Vittorio Scialaj



## CONDIZIONI PARTICOLARI

### Art. 1 – Aeromobili Assicurati

L'Aero Club d'Italia si impegna ad assicurare con la Società tutti gli aeromobili di sua proprietà e/o in esercizio e in uso. L'elenco di detti aeromobili è riportato nell'allegato "ELENCO AEROMOBILI"

### Art. 2 – Uso degli Aeromobili Assicurati

La garanzia vale durante la giacenza, il rullaggio e per le attività consentite dal certificato di aeronavigabilità di ciascun aeromobile.

L'assicurazione comprende, oltre i voli effettuati per turismo, allenamento, trasferimento, trasporto persone senza compenso, trasferimento, allenamento piloti (recurrent training & rating), voli officina, voli collaudo, voli introduttivi e/o promozionali, attività aeroclub (che include il noleggio ai soci / terzi), partecipazione ad avioraduni e gare non acrobatiche iscritte nel calendario sportivi dell'Aero Club d'Italia o della F.A.I. (Fédération Aéronautique Internationale), anche i seguenti voli:

- Scuola, voli allievo solista, reintegro licenza o attestato di volo, conseguimento di licenza o attestato di volo, abilitazione al traino alianti, traino di alianti
- Volo strumentale e notturno, atterraggi su ghiacciai, nevai, aviosuperfici e idrosuperfici a condizione che l'aeromobile sia munito delle necessarie apparecchiature e strumentazioni
- Riconvalida periodica del certificato di navigabilità

Sono esclusi dall'assicurazione:

I tentativi di primato e le partecipazioni a gare acrobatiche


### Art. 3 – Modalità di assicurazione

Per l'operatività della copertura assicurativa, l'Aero Club d'Italia dovrà comunicare preventivamente per ciascun velivolo o gruppo di velivoli a mezzo telex o telefax o e-mail:

- Il tipo e le marche di identificazione dell'aeromobile
- Il valore da assicurare
- La data di inizio e la durata dell'assicurazione
- Rischio ( giacenza o volo)

Le garanzie assicurative saranno operanti dalle ore 24.00 del giorno indicato nella comunicazione (se successivo o contemporaneo alla comunicazione stessa).

A richiesta della Società, l'Aero Club d'Italia si impegna a comunicare il nominativo dell'Aero Club federato al quale ciascun aeromobile è stato o verrà assegnato in esercizio.



**LLOYD'S**  
Il Rappresentante Generale per l'Italia  
(Mittorio Scala)

#### Art. 4 – Premio

Entro il giorno 15/03/2018 il contraente pagherà alla Società il premio complessivo lordo indicato in frontespizio calcolato applicando i seguenti tassi al capitale assicurato in funzione dei relativi rischi:

Tipo aeromobile	Rischio	Tasso lordo
Ala fissa motore (incluso ULM)	volo + giacenza	2.505%
Ala fissa motore (incluso ULM)	solo giacenza	0.591%
Ala fissa motore (incluso ULM)	rischi guerra	included
Alianti	volo + giacenza	2.064%
Alianti	solo giacenza	0.487%
Alianti	rischi guerra	included
Moto Alianti	volo + giacenza	1.916%
Moto Alianti	solo giacenza	0.452%
Moto Alianti	rischi guerra	included


Se l'uso aerobatico: il 5% deve essere aggiunto ai premi di cui sopra

#### Art. 5 – Inclusioni / Esclusioni e Giacenza inoperosa

Per inclusioni nel corso del periodo di validità del contratto. La Società darà copertura in base alla preventiva comunicazione effettuata dall'Ente secondo le modalità previste dal precedente articolo 4. Per ciascun aeromobile incluso, l'Aero Club d'Italia pagherà, entro 30 giorni dall'inclusione, un premio volo/giacenza e rischio guerra supplementare calcolato a pro-rata temporis sul relativo maggior valore assicurato.

L'Esclusione dalla polizza, prima della sua naturale scadenza, di un aeromobile è consentita solo in caso di vendita o alienazione purché l'aeromobile uscente sia indenne da sinistro con danni e/o spese a carico della Società. Per gli aeromobili esclusi, la Società restituirà i premi netti annui pagati e non goduti calcolati a pro-rata temporis.

Non è consentita l'esclusione dalla garanzia di aeromobili per inattività o per lavori di revisione o riparazione, per i quali sarà previsto a regolazione l'applicazione del tasso giacenza e rischi guerra, tuttavia nessun rimborso sarà dovuto dalla Società se la giacenza sia stata determinata da un danno risarcibile a termini della presente polizza.



**LLOYD'S**  
Rappresentante Generale per l'Italia  
(Vittorio Scala)

## 6 - Sospensioni

Resta inteso e convenuto fra le parti che nessuna sospensione dei rischi potrà essere accordata.

## 7 - Altre deroghe alle Condizioni Generali

### A) Furto o tentato furto

A parziale deroga di quanto previsto nelle Condizioni Generali di polizza (art. 1 paragrafo III), la Società risponderà altresì dei danni e delle spese derivanti da furto o tentativo di furto commesso o intenzionalmente ~~avvolto~~ dall'esercente o dai suoi dipendenti e/o preposti.

### B) Estensione delle garanzie agli eventi catastrofici

A totale deroga di quanto previsto nelle Condizioni Generali di polizza (art. 2. Paragrafo II lettera a), La Società risponde altresì dei danni e delle spese derivanti da eventi catastrofici quali movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e simili, uragani e trombe d'aria.

### C) Violazioni intenzionali

A totale deroga di quanto previsto nelle Condizioni Generali di polizza (art. 2 paragrafo II lettera c), la Società risponde altresì dei danni e delle spese derivanti da violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza da parte dei piloti o di altro membro dell'equipaggio, nonché di dipendenti e preposti dell'Aero Club d'Italia, che operino sull'aeromobile o nelle adiacenze di questo.

### D) Volo iniziato con insufficienza provvista

A totale deroga di quanto previsto nelle Condizioni Generali di polizza (art. 2 paragrafo II lettera h), la Società risponde altresì dei danni e delle spese derivanti da inizio del volo con provvista di carburante, combustibile, lubrificante o anticongelante insufficienti al volo stesso.

### E) Trasporto su strada

A totale deroga di quanto previsto nelle Condizioni Generali di polizza (art. 2 paragrafo II lettera j), la Società risponde altresì dei danni e delle spese derivanti da trasporto dell'aeromobile per via terrestre e/o ~~marittima~~.


### F) STIMA ACCETTATA

A totale deroga di quanto previsto nelle Condizioni Generali di polizza (art. 15) la Somma Assicurata è da considerarsi Stima Accettata da parte della Società.

### G) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di contraente, esercente e piloti.

È fatto salvo il diritto di rivalsa della Società per danni derivanti da difetti del prodotto e/o del servizio addebitabili al costruttore e/o riparatore e/o manutentore dell'a/m assicurato.



**LLOYD'S**  
Il Rappresentante Generale per l'Italia  
(Vittorio Stella)

#### **Art. 8 – Franchigie**

Con riferimento all'Art. 18.1 delle Condizioni Generali, in caso di danni parziali indennizzabili, saranno applicate le seguenti franchigie per tipo di aeromobile:

Ala fissa monomotore, plurimotore, Ala fissa alianti e moto alianti , 1% con il minimo di 1.000 €

In caso di perdita totale non si applica alcuna franchigia.

#### **Art. 9 – Partecipazione agli utili**

Alla scadenza dell'annualità assicurativa, se la presente polizza sarà rinnovata, senza interruzioni, per un'ulteriore annualità con la stessa Società, sarà riconosciuta una partecipazione agli utili pari al 20% della differenza attiva fra il 75% dei premi imponibili pagati e la somma dei sinistri liquidati e riservati nel periodo di copertura. La regolazione finale sarà eseguita dopo la liquidazione di tutti sinistri riservati.

#### **Art. 10 – Perdita totale costruttiva**

A richiesta dell'Aero Club d'Italia, la Società pagherà l'indennità prevista per la Perdita Totale anche nel caso in cui la stima del costo delle riparazioni sia pari o superiore all'80% (ottanta per cento) del valore assicurato.

#### **Art. 11 – Pagamento dell'indennizzo**

Resta inteso e convenuto fra le parti che, nel caso di aeromobile dato in esercenza ad Aero Club Federati dall'Aero Club d'Italia, gli eventuali indennizzi (parziali o totali) dovuti dalla Società a seguito di sinistro che colpisca tale aeromobile, saranno liquidati all'Aero Club d'Italia.

A totale deroga di quanto previsto al terzo comma dell'art 19 delle Condizioni Generali di assicurazione, la Società non potrà in nessun caso rinviare la liquidazione dell'indennizzo in caso di sinistro occorso ad aeromobili di proprietà dell'Aero Club d'Italia.

#### **Art. 12 – Spese di ritrovamento del relitto**

Viene concesso all'assicurato, per il solo caso di perdita totale, il rimborso delle spese sostenute, se debitamente documentate, per il ritrovamento del relitto fino ad un massimo di Euro 5.000 per sinistro e, complessivamente, fino ad un massimo di Euro 10.000 nell'intera annualità assicurativa.

#### **Art. 13 – Aeromobili di proprietà degli Aero Club Federati**

La Società si obbliga ad assicurare alle condizioni normative ed economiche previste dalla presente polizza gli aeromobili di proprietà degli Aero Club Federati che ne facciano domanda, a condizione che le tipologie di aeromobili siano le medesime previste nella presente polizza e che non sussistano sinistri negli ultimi due anni. In tali casi la copertura assicurativa verrà prestata, per il tramite del broker incaricato della gestione del presente contratto, attraverso l'emissione da parte della Società di polizze separate e disgiunte dalla presente dove il contraente e l'assicurato dovrà risultare l'Aero Club Federato che ne ha fatto richiesta.

La Società si impegna altresì ad offrire la possibilità di quotare le assicurazioni RCT/RCV dopo aver verificato le informazioni necessarie alla valutazione del rischio.

Tali informazioni verranno raccolte dal broker incaricato della gestione della presente polizza attraverso uno specifico questionario.



ALLEGATO A

**LLOYD'S**  
Il Rappresentante Generale per l'Italia  
(Vittorio Sciala)

## Estensione ai rischi guerra, terrorismo, dirottamento, sabotaggio

### 1 - Estensioni di copertura

1.1 In deroga all'art. 2.III) delle Condizioni Generali di polizza, di cui la presente appendice è parte integrante, ed in considerazione del premio addizionale indicato in frontespizio, la Società - con effetto dal 31/12/2017 - risponde dei danni (allo/agli aeromobile/i assicurato/i in Polizza) verificatisi in occasione di:

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
- f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Proprietario o dell'Esercente.

1.2 Sono a carico della Società i danni materiali verificatisi mentre l'aeromobile si trova fuori dal controllo del Proprietario o dell'Esercente a causa di uno degli eventi sopra menzionati.


### 2 - Limiti territoriali

Le garanzie di cui sopra non sono operanti se l'evento si verifica nei seguenti Paesi:

Paesi soggetti ad Embargo ONU / UE, Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bosnia, Cecenia, Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Kosovo, Libano, Libia, Moldavia, Palestina, Rep. Serbia, Siria, Tunisia, Turchia Est. 40°.  
Le parti convengono che la lista di questi paesi può essere aggiornata/variata sulla base delle modificazioni socio politiche delle specifiche aree geografiche.

### 3 - Recesso

La Società può far cessare la presente estensione in ogni momento con un preavviso di 15 giorni da comunicare al Contraente con lettera raccomandata o telegramma o telefax. La cancellazione avrà effetto alle ore 23,59 del 15° giorno successivo al ricevimento della comunicazione.



**LLOYD'S**  
Il Rappresentante Generale Per l'Italia  
(Vittorio Scala)



Entro 30 giorni dalla data del recesso da parte della Società (limitatamente ai rischi garantiti con la presente appendice), l'Assicurato può recedere dall'intero contratto con effetto immediato dandone comunicazione alla Società stessa a mezzo PEC, telefax o lettera raccomandata.

La Società rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dal recesso, la proporzione di premio imponibile addizionale pagato corrispondente al periodo di rischio non corso. Qualora il premio addizionale sia pagato, in tutto o in parte, secondo una stima di elementi variabili del rischio, la Società ne rimborserà la proporzione corrispondente al periodo di rischio non corso, ovvero ridurrà nella stessa proporzione il premio dovuto in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio.

#### **Art. 4 - Cessazione automatica**

4.1 L'assicurazione di cui alla presente appendice cesserà automaticamente, sia stata data o meno la notifica di disdetta, in caso di :

a) scoppio di ostilità (sia che si tratti di una guerra dichiarata che non dichiarata) in cui vengano coinvolte due delle seguenti Nazioni: Francia, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Confederazione Russa e Repubblica Popolare Cinese.

Se allo scoppio delle ostilità l'aeromobile è in volo, l'assicurazione che non sia già validamente disdetta, annullata o sospesa, resterà valida nei suoi termini e condizioni fino al compimento del primo atterraggio;


b) qualsiasi impiego per motivi bellici di armi da guerra comportanti fissione o fusione atomica o nucleare ed ogni altra reazione o forza o materiali radioattivi ovunque e in qualsiasi momento questo accada ed anche se l'aeromobile assicurato non è implicato.

4.2 In caso di cessazione della copertura per le cause di cui alle lettere a) e b) del punto 4.1, la Società rimborserà al Contraente il premio indicato all'art. 1.1, pagato secondo le modalità dell'art. 3.2, a condizione che non si siano precedentemente verificati sinistri riguardanti l'estensione della presente appendice.

4.3 L'assicurazione di cui alla presente appendice non sarà operante se, prima del suo inizio, si sia verificato uno degli eventi previsti alle lettere a) e b) del precedente punto 4.1.

#### **Art. 5 - Sospensione dell'assicurazione**

L'assicurazione di cui alla presente appendice è sospesa nel caso di appropriazione, confisca o requisizione dell'aeromobile assicurato da parte del Governo o di altra Autorità del Paese in cui l'aeromobile è registrato.



**LLOYD'S**  
Il Rappresentante Generale per l'Italia  
(Vittorio Scala)

ALLEGATO B - ELENCO AEROMOBILI ALLA DECORRENZA DELLA POLIZZA

AEROMOBILI	MARCHE	ESERCENTE	SOMMA ASSICURATA	RISCHIO
F22C	I-IAIB	AEROCLUB ROMA	24.734,00	VOLO + GIACENZA
P92	I-PETR	AEROCLUB BIELLA	67.625,00	VOLO + GIACENZA
P92	I-VLIS	AEROCLUB ANCONA	67.625,00	VOLO + GIACENZA
P92	I-COSG	AEROCLUB ROMA	67.625,00	VOLO + GIACENZA
P92	I-TARF	AEROCLUB ROMA	67.625,00	VOLO + GIACENZA
P92	I-NOEL	AEROCLUB REGGIO CALABRIA	67.625,00	VOLO + GIACENZA
P92	I-UMBB	AEROCLUB CAPUA	67.625,00	VOLO + GIACENZA
P92JS (ULM)	I-A003	AEROCLUB UDINE	36.698,00	VOLO + GIACENZA
TB9	I-IAFA	Ae.C.I.	5.484,00	GIACENZA + R.G.
TB9	I-IAGA	Ae.C.I.	2.285,00	GIACENZA
<b>ALIANTI</b>				
DG 1001	I-AEVC	AEROCLUB AOSTA	70.541,00	VOLO + GIACENZA
DG 1001	I-AEVA	AEROCLUB FOLIGNO	70.541,00	VOLO + GIACENZA
TWIN ASTIR	I-IVVS	AEROCLUB GALLICANO	20.234,00	VOLO + GIACENZA
DG500	I-IVSB	AEROCLUB RIETI	48.071,00	VOLO + GIACENZA
DG300	I-IVPA	AEROCLUB VOLOVELISTICO FERRARESE	9.278,00	VOLO + GIACENZA
DG300	I-IVPE	Ae.C.I.	4.570,00	VOLO + GIACENZA
<b>MOTO ALIANTI</b>				
ASK21	I-AEVM	AEROCLUB RIETI	127.200,00	VOLO + GIACENZA



**LYONDS**  
 Il Rappresentante Generale per l'Italia  
 (Vittorio Stala)